

01

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Consumatori, Diritti e Mercato

 **ALLEGROCONSUMO**
Il tuo punto di forza

Sommario

EDITORIALE: PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....	004
di Debora Rosciani	
LO SCENARIO DEMOGRAFICO: PERCHÉ ESSERE PREVIDENTI?	006
di Francesco Saita	
ADDRESSING THE NEEDS OF CONSUMERS IN THEIR CHOICE OF FINANCIAL AND BANKING PRODUCTS: STATE OF PLAY AND WAY FORWARD IN EUROPE TODAY	011
di Thierry Philipponnat	
LO SCENARIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN ITALIA	017
di Alberto Brambilla	
L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ECONOMICA INIZIA IN FAMIGLIA	021
di Stefania Farsagli	
FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO (FWA).....	029
di Cristina Tajani	
RISPARMIO PREVIDENZIALE E INVESTIMENTO SOSTENIBILE E RESPONSABILE	033
di Davide Dal Maso	
FONDI PENSIONE: L'ESPERIENZA DI ALTROCONSUMO	037
di Pietro Cazzaniga	
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLE SCUOLE: L'ESPERIENZA DI PATTICHIARI.....	042
di Alessandro Malinverno	

ATTENZIONE Per sfogliare l'eBook rapidamente, clicca direttamente sull'articolo che ti interessa leggere.



Normativa di Riferimento

NORME DI RIFERIMENTO	046
DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252	047
DECRETO MINISTERIALE 15 MAGGIO 2007, N. 79	121
DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE 1996, N. 703	134
DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 2005, N. 203	145
DECRETO MINISTERIALE 30 GENNAIO 2007, N. 26 - FONDO TESORERIA	148
DECRETO MINISTERIALE 30 GENNAIO 2007, N. 26 - FONDINPS	155

ATTENZIONE Per sfogliare l'eBook rapidamente, clicca direttamente sull'articolo che ti interessa leggere.



Debora Rosciani

Come sarà la nostra vecchiaia? E cosa possiamo fare affinché sia serena e dignitosa? Possiamo fare molto, sia per tutelare la nostra salute e fare in modo di stare bene fino all'ultimo dei nostri giorni. Ma anche l'aspetto economico è importante. Come sarà la nostra pensione? L'assegno che percepiremo al termine della nostra vita lavorativa sarà sufficiente a garantirci il pieno sostentamento e una qualità di vita soddisfacente? Il tema è centrale nel dibattito attuale, visto che si discute molto di sostenibilità del sistema pensionistico e dell'equilibrio fragile sul quale questo poggia. Il nostro è un paese che invecchia e le riforme pensionistiche degli ultimi anni, pur impopolari e con i loro difetti, hanno cercato di correre dietro a questo inesorabile trend demografico. Non solo. Oggi i giovani entrano nel mercato del lavoro sempre più tardi e non versano contributi sufficienti a pagare le pensioni di chi, dal mercato del lavoro, è già uscito o sta uscendo. Lo Stato, prima o poi, non avrà più risorse per tutti. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cominciare a pensarci. Diversi studi ci dicono che i lavoratori italiani sono coscienti di questo problema e che stanno già facendo qualcosa affinché il futuro assegno pensionistico pubblico sia integrato da una forma previdenziale privata. Ma questa popolazione di "consapevoli" ammonta ad appena il 25% della popolazione italiana complessiva. E a queste percentuali si è arrivati tra il 2005 e il 2006, quando la Riforma sul TFR dell'allora Ministro del Lavoro Roberto Maroni – vale a dire la legge che ha offerto la facoltà di dirottare il Trattamento di Fine Rapporto in via di maturazione alla previdenza complementare – ha "blindato" il famoso semestre di silenzio-assenso. Da quel momento in avanti si è tornati allo stallo. E la grave crisi economica

degli ultimi anni non ha certo contribuito a rendere gli italiani più sensibili sul loro futuro pensionistico. Anzi, chi aveva scelto una forma di previdenza complementare, con la crisi ha dovuto fare i conti: un quinto degli iscritti ai fondi pensione, circa 1 milione e 200mila lavoratori, ha sospeso i versamenti, secondo i dati diffusi dalla Relazione annuale Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione), a dispetto del fatto che nonostante la volatilità e le incertezze dei mercati finanziari, i rendimenti di questi strumenti mostrino un andamento positivo e a dispetto del fatto che questi strumenti previdenziali garantiscano importanti vantaggi fiscali. Ma a parte il contesto di crisi economica, l'italiano è convinto che lo Stato abbia braccia abbastanza larghe e lunghe per sostenere tutti e per sempre. L'italiano, a differenza di quello che storicamente accade nei paesi di tradizione anglosassone, non volge con interesse e maturità lo sguardo verso la pensione privata, perché c'è la convinzione – e anche un po' la pretesa – che se i nostri nonni e i nostri genitori sono stati trattati in un certo modo, ciò debba valere anche per noi. Le cose, purtroppo, non stanno più così. Ed è giunta, su questo tema, l'ora di cambiare passo.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Debora Rosciani



Ha lavorato fino al 1997 come redattrice e conduttrice dei TG nella Tv privata TVRS. Fino al 2001 è stata autrice e conduttrice per Mediolanum Comunicazione. Dopo l'esperienza come volto e redattrice dei principali programmi di 24Ore Tv, ha condotto per 10 anni a Radio24 il programma Salvadanaio, poi diventato Cuore e Denari. Si occupa di risparmio familiare e mercati finanziari.



Lo scenario demografico: perché essere previdenti?

Francesco Saita – Centre for Applied Research in Finance
(CAREFIN), Università Bocconi

L'educazione previdenziale non è in generale un compito facile, soprattutto perché quando si tratta di riuscire a spingere prima ad apprendere e poi ad agire sia noi stessi che gli altri vi sono alcuni ostacoli chiari, che è importante riconoscere esplicitamente.

Fra questi si possono citare ad esempio la relativa distanza dal momento della pensione dei soggetti più giovani e di mezza età, che sono le persone in realtà più interessate dai cambiamenti demografici e del sistema pensionistico, dalla scarsa propensione in genere alla pianificazione per il lungo periodo di molti individui, dal contesto economico corrente nel quale invitare a risparmiare per il futuro è più difficile del solito a causa delle condizioni di difficoltà economica o di incertezza sul fronte lavorativo che caratterizza molti nuclei familiari.

In questo contesto, osservare alcuni trend demografici è un elemento potenzialmente molto importante per comprendere perché sia necessaria una maggiore pianificazione per il lungo periodo (sia finanziaria, sia di gestione dei rischi, sia previdenziale, anche se mi concentrerò in questa sede solo su quest'ultima).

Il primo trend sotto gli occhi di tutti è quello dell'allungamento della speranza di vita, fenomeno abbastanza chiaro a tutti in termini di direzione, ma spesso non di intensità.

Per comprendere quanto il fenomeno sia rapido, si consideri che nel 1985 la speranza di vita per un

65enne era pari a 14,4 anni per i maschi e 17,7 per le femmine.

Nel 2008, ovvero 23 anni dopo, lo stesso dato era salito a 17,9 anni per i maschi e a 21,6 anni per le femmine, con un incremento quindi di quasi 4 anni nell'arco di 23 anni, poco meno di uno ogni 6, che equivarrebbe a tre mesi all'anno!

Un incremento della speranza di vita così rapido, che evidentemente per un verso è estremamente positivo, ha però implicazioni rilevanti, e spesso sottovalutate, sotto il profilo della pianificazione finanziaria e previdenziale.

Fra le implicazioni più ovvie vi è che un così rapido allungamento della speranza di vita implica un fabbisogno finanziario per la fase della pensione più elevato di quello della generazione precedente, in quanto sarà necessario, rispetto al passato, riuscire a mantenersi per un numero di anni mediamente superiore dopo l'inizio del pensionamento, anche in un contesto in cui la prossima generazione riceverà mediamente una pensione che rappresenterà una frazione più bassa degli ultimi stipendi rispetto a quanto accaduto alla generazione precedente.

Una seconda implicazione concerne il fatto che l'allontanarsi continuo del timing della pensione solleva anche una domanda sulla scelta dei profili di rischio/dei comparti dei fondi pensione, spesso molto cauti, da parte dei giovani e anche dei meno giovani.

Da un lato, la scelta di grande cautela è comprensibile considerando la finalità dell'investimento a fini pensionistici, e può essere ancora più comprensibile per chi possiede altre componenti del proprio patrimonio personale investite in modo anche più aggressivo.

Tuttavia, se l'investimento è effettuato a sufficiente distanza dal momento della pensione (e proprio per

ragioni demografiche, è difficile dire che l'orizzonte di investimento previdenziale anche di un 55enne debba essere ritenuto breve) scegliere linee di investimento estremamente caute, quali quelle monetarie, implica anche accettare un rendimento atteso che può essere particolarmente basso e può condizionare negativamente il capitale o la rendita disponibile a scadenza per un investitore che potrebbe essere moderatamente più aggressivo proprio grazie al proprio orizzonte temporale di investimento ancora sufficientemente lungo.

La dinamica demografica ha però anche implicazioni positive: se l'orizzonte della vita e quindi dei propri investimenti finanziari o previdenziali diviene mediamente così lungo, non è (quasi) mai troppo tardi né per iniziare a effettuare versamenti integrativi nella propria forma di previdenza integrativa né per investire più tempo per migliorare le proprie competenze in tema di previdenza e di finanza.

Al tempo stesso, per un soggetto molto giovane diventa ancora più grande il contributo che investimenti iniziati anche molto presto possono dare alla sua capacità di disporre di redditi da previdenza integrativa sufficienti quando andrà in pensione.

Per quanto intenda concentrarmi oggi sul tema dell'aumento della speranza di vita, è importante cogliere che esso non è certamente il solo trend demografico che dovrebbe spingerci a pianificare di più per il lungo termine.

Se continuiamo a ragionare sulla base della media della popolazione, per evidenziare aspetti che tutti possiamo rischiare di sottovalutare tendendo a immaginare istintivamente che il nostro futuro da anziani non sia molto diverso dal contesto tipico della generazione che ci ha preceduto. Un altro

elemento importante da evidenziare è quello delle conseguenze della riduzione della fertilità, che ha visto passare da una media di 1,64 figli per donna nel 1980 a 1,26 nel 2000. Una delle implicazioni, specie se combinata con la maggiore mobilità dei giovani sul territorio, è che in media gli anziani delle future generazioni avranno con minore probabilità supporto dai figli nella fase della terza età, con la conseguenza di un maggiore fabbisogno di assistenza.

Ciò, sempre in media, implicherà costi maggiori per assistenza che difficilmente potranno essere scaricati dai singoli individui su un sistema sanitario pubblico il cui budget difficilmente potrà crescere ulteriormente in modo significativo. Anche questa quindi può essere una buona ragione per cercare o di assicurarsi per tempo con opportune polizze sanitarie o per cercare di preconstituire per tempo tramite forme di previdenza complementare delle ulteriori fonti di reddito per la fase della pensione.

In sintesi, quando si cerca di comprendere (o di spiegare ad altri) le ragioni per cui serve migliorare il nostro approccio alla pianificazione finanziaria e previdenziale, analizzare alcuni aspetti di base di demografia può essere estremamente utile. Nel progetto di educazione finanziaria realizzato nei due anni scorsi dal *Centre for Applied Research in Finance (CAREFIN)* dell'Università Bocconi in collaborazione con Citi Foundation di New York in un numero significativo di scuole superiori lombarde abbiamo proprio per questa ragione cercato di combinare contenuti di educazione finanziaria e di educazione demografica.

L'educazione demografica, intesa come evidenziazione di alcuni fenomeni demografici di lungo periodo come quelli qui accennati, può essere importante sia per motivare ad apprendere di più su temi di finanza e previdenza, sia per prendere decisioni

migliori, dato che ci sono scelte (la scelta del proprio profilo di investimento, oppure decisioni fra capitale e rendita) dove anche avere il corretto orizzonte temporale è fondamentale.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Francesco Saita



Since November 2005: Full professor of Financial Markets and Institutions at Bocconi University

September 2001– November 2005: Associate professor of Financial Markets and Institutions at Bocconi University

November 1999 – August 2001: Ricercatore (tenured researcher) of Financial Markets and Institutions at Bocconi University

September 1994 – January 1995: Visiting scholar at the Salomon Center for the Study of Financial Institutions, Stern School of

Business, New York University.

December 1992- October 1999: Lecturer of Financial Markets and Institutions at Bocconi University.

Since November 2010: Dean of the Graduate School, Bocconi University

Since March 2011: Director, Centre for Applied Research in Finance (CAREFIN), Bocconi University

November 2007- October 2010: Head of the Department of Finance at Bocconi University

January 2005- December 2007: Director, M.Sc. in Finance, Bocconi University (2-year program, 260-270 students per year)

March 2001 – October 2007: Vicedirector, Newfin (Financial Innovation Research Center) at Bocconi University



Addressing the needs of consumers in their choice of financial and banking products: State of play and way forward in Europe today

Thierry Philipponnat – Finance Watch

Retail savers are the backbone of the financial industry but the first to suffer when things go wrong: they can lose the money they have deposited with their bank, and they can be hit with bad or miss-sold investments at any time.

In this article Finance Watch* looks at three legislative proposals now working their way through Brussels that could help to protect retail investors. The proposals are designed to help you protect your bank deposits, check if your financial advisor is on your side, and avoid unsuitable investment products.

WHEN THE WORST HAPPENS: BANK COLLAPSE

For many people, losing the contents of their bank account would be a disaster. So to avoid panics, the EU has a system of national state-backed deposit guarantee schemes (DGS), which pay out like insurance policies up to a certain amount if a bank goes down with your money. This system is under review as part of the EU's Banking Union reforms.

Italy's scheme is one of the most generous in Europe, paying out up to EUR 103,291 (a figure based on a conversion from ITL 200m in 1999). The new proposals would harmonise DGSs at EUR 100,000 in all member states, as well as making schemes pay out faster, so depositors would be repaid within seven days instead of waiting for weeks.

The changes should ensure that schemes are

pre-funded by banks, rather than waiting for a bank to fail before sending round the hat. This should help to address concerns that underfunded DGSs might not cope with a serious bank crisis. Finally, by harmonising the level they should increase coverage in the EU to 95% of individual deposits.

The guarantees apply per depositor per bank, which means that deposits in multiple accounts at the same bank are counted together, but accounts at different banks are not. For people with more than EUR 100k in cash, spreading it between multiple banks will make the insurance go further.

Interestingly, nearly three quarters of Italian bank deposits in 2007 were not eligible for deposit protection, a much higher proportion than in other countries, according to EC data. This suggests that a significant amount of cash in the Italian banking system was (and probably still is) held as large, individual deposits¹.

As the Cyprus bailouts reminded us this summer, no bank is completely safe and citizens with large deposits are, for once, more vulnerable than others. If it is not practical to spread a large deposit between banks, for example if the money is for a small business payroll, then the next safest approach is to look for banks that are well capitalised and stick with them. The ECB is due to publish the results of a set of a comprehensive asset quality review of the EU's banks in 2014; this data should give a good indication of which is the safest banks.

In the very worst case, if even a good bank gets into difficulty, there is a chance that the EU will by then have adopted so-called "depositor preference". This means that when a bank fails and resolution authorities step in to wind down its business, they allocate losses to other unsecured creditors before

¹ Based on data in EC impact assessment, annexes 1 and 2
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/20100712_ia_en.pdf

depositors. This means also that, provided the amount of other unsecured debt issued by banks is sufficient, the likelihood for deposits to be hit in case of default would be low.

The subject is still under negotiation in Brussels.

Summary: deposit accounts are about to get a little safer and a little easier for people with less than 100k on deposit. Larger depositors, including small businesses, can maximise their deposit insurance by keeping cash at more than one bank, and should choose their banks carefully in case the worst happens.

DOES YOUR FINANCIAL ADVISOR WORK FOR YOU OR SOMEONE ELSE?

As finance grows more complicated, the role of financial advisers in helping people to invest gets more important. So it matters how advisers are paid: if advisers recommend only the investment products that pay them the highest commission you might end up with an underperforming pension or a product that does not meet your needs. Worse, you might probably not find out until years later.

Unfortunately, conflicts of interest are everywhere in finance and they can cause problems no matter how sophisticated the client: last year, a group of investment banks were accused of miss-selling EUR 35bn of interest rate swaps to Italian cities and regions, including Milan (municipalities count as retail investors under MiFID). More generally, it is common for bank sales staff to be given cash incentives – known as “inducements” - when they sell certain investment products.

For policymakers, the question of inducements is a difficult one: consumers expect their financial advice to be impartial and in their best interests, like medical or legal advice, which is unlikely if advisers are incentivised to sell high-commission products. But

advisors still need to be paid, one way or another. When the EU's latest set of financial market rules (the MiFID Review) were in early stage negotiations, Finance Watch was among those calling for a complete ban on inducements for all types of advisor. The UK, Scandinavian countries and the Netherlands backed this idea but lobbying from countries including France and Germany, where banks dominate the distribution of investment products, ensured that these proposals were watered down.

Rules on inducements are now in late stage negotiations and a likely compromise could be a rule that forces independent financial advisors to hand over any inducements they receive to their customers, while leaving "house" advisors free to receive inducements but unable to call themselves "independent".

This would leave consumers with a choice: either visit an independent advisor, pay their fees and perhaps receive an inducement; or visit a house advisor with no fees or inducements and accept that you are dealing with a sales person on commission who might sell you the wrong product.

In practice, many people will continue with the relationships they already have, meaning the proposals will bring little change to markets where "house" advice is the norm.

Summary: If you are buying investment products always ask about inducements. Try not to be influenced by upfront payments, shop around and be aware of the inherent conflict of interest of house advisors if you are buying from them.

PREVENTION IS BETTER THAN CURE

No one likes reading small print. Research shows that retail investors can be shown pages of information documents but most still choose investments based

on emotional, irrational factors: whether they like the sales person, or following a tip from a friend or relative, regardless of their expertise.

Numerous cases of miss-selling, including the Milan case mentioned above, show that with investments, prevention is better than cure. **Life savings and council funds cannot be replaced like a pair of shoes.** Finance Watch would like to see clear ex-ante investment products rules to ensure that they are suitable for the end-user. This is especially important in cases such as workplace pensions, where people assume that the options presented are suitable for them.

Pre-emptive regulation of this sort is not always welcome but in many areas of finance it is well justified: finance is prone to market failure because sellers often know far more than buyers and the results of poor decisions can take years to come to light. In fact, pre-emptive rules have contributed to the success of some types of investment fund, such as UCITS, by increasing trust. When complex financial products are targeted at retail investors the question of suitability is even more relevant: complex products are not only hard to understand but they sometimes embed very high margins that are not disclosed to the investor.

With this in mind, one of the last pieces of consumer related financial legislation on the table before next May's European elections is the EU's proposal for a Key Information Document. **The KID is a proposal for a new information document designed to make it easier for consumers to compare and assess products, especially the more complicated ones.**

The KID may include a labelling system that would not ban unsuitable products but, a bit like tobacco laws, could provide strong warnings against the excessively complicated and unsuitable products. Similar labelling rules in France led to manufacturers choosing not to offer to retail investors some unsuitable financial

products that would have had to display the label. The financial industry is, predictably, unenthusiastic and has lobbied hard to weaken the KID but a recent vote in Parliament gives grounds for optimism: if policymakers hold their nerve in final stage talks over the next few weeks, consumers could end up with rules that apply to a broad range of investment types and include useful features such as a complexity warning label.

Summary: read the small print, be sceptical of complex investment products aimed at retail investors, and look out for warning labels.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Thierry Philloponnat



Secretary General of Finance Watch.

After graduating from the Institut d'Etudes Politiques de Paris and training as an economist (Diplôme d'Etudes Approfondies en économie), Thierry started a career in finance in 1985, holding successively the following positions: corporate banker at BFCE (Banque Française du Commerce Extérieur), options and convertible bonds trader for O'Connor & Associates, head of structured products at Exane, executive director in charge of equity derivatives for French-speaking Europe at UBS, deputy-head of equity financing structuring at BNP Paribas, and global head of equity derivatives of Euronext.liffe. As part of this last activity, he was member of the executive committees of both Euronext (Paris) and LIFFE (London).

In 2006, Thierry crossed into the NGO world, campaigning and lobbying on behalf of Amnesty International, with a particular emphasis on the impact of the financial sector on human rights. He was later elected as an Executive Board member of Amnesty International France.



Lo scenario della previdenza complementare in Italia

Alberto Brambilla - Coordinatore Giornata Nazionale della Previdenza (GNP)

PERCHÉ È IMPORTANTE PENSARCI ADESSO

Nel nostro Paese sono in pagamento oltre 23 milioni di prestazioni previdenziali di natura contributiva o assistenziale, cioè 1 per ogni 2,5 abitanti circa (neonati compresi). Di queste, circa 7 milioni sono integrate o collegate al reddito in quanto la pensione "a calcolo", cioè in base ai contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa da questi soggetti, sarebbe stata insufficiente. L'Italia, come molti altri Paesi, adotta **il sistema pensionistico "a ripartizione"** fondato su un forte patto intergenerazionale: i lavoratori di oggi con i loro contributi pagano le pensioni dei loro padri e nonni. I contributi non sono una tassa, ma un risparmio per sé e per i propri cari; un modo per essere indipendenti, autosufficienti e non sperare sempre e solo nello Stato (cioè tutti noi) sempre meno ricco e con un alto debito da pagare a carico delle generazioni future. Purtroppo i versamenti dei contributi previdenziali appena possibile vengono omessi in quanto manca una cultura previdenziale all'interno di una sana educazione civica: il 25% dei contribuenti non versa i contributi e un ulteriore 50% arriva a mala pena a versare tra i 3.000 e i 6.000 euro. Quale pensione si potrà avere con questi contributi?

Le nuove generazioni che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° Gennaio 1996 non avranno più la pensione generosa dei loro padri (calcolata sulla base delle ultime retribuzioni - **metodo retributivo**), ma la loro prestazione finale dipenderà da quanti contributi e per quanti anni li avranno pagati e, novità, dalla speranza media di vita al momento del pensionamento (**metodo contributivo**).

Non avranno più nemmeno la pensione integrata dallo Stato: l'integrazione al minimo tanto utilizzata in Italia (7 su 23 milioni, quindi ben il 30%) per loro non ci sarà più e se avranno versato in maniera insufficiente dovranno lavorare anche "da vecchi" come accade nei Paesi con Welfare State leggero.

Le nuove generazioni hanno però la possibilità di integrare la loro pensione con il **risparmio previdenziale**: la previdenza complementare e i fondi pensione. Sarà bene pensarci per tempo perché il pesante cambiamento demografico e sociale in corso non consentirà ancora a lungo gli attuali interventi dello Stato in campo sociale.

I NUMERI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN ITALIA OGGI

In una scala di valori, un sano risparmio previdenziale è dunque un atto di saggezza per sé e per i propri cari e deve venire prima di altri consumi voluttuari. Purtroppo, però, né lo Stato né le famiglie o la società si sono preoccupati di educare in tal senso le giovani generazioni. Ecco allora che **gli italiani iscritti a un fondo pensione complementare sono 5,5 milioni**, i giocatori d'azzardo 15 milioni, quasi il triplo; le risorse investite ogni anno in pensioni integrative ammontano a 3,7 miliardi, la spesa in giochi e scommesse a 24 miliardi. Tradotto in spesa corrente, significa che **ogni italiano investe 664 euro l'anno (1,8 euro al giorno) nella previdenza integrativa** e ben 1.260 euro (3,5 euro al giorno) in Gratta e vinci, slot, video poker e lotterie varie. Queste poche cifre accostate, restituiscono l'immagine desolante di un Paese che, se da un lato sta pagando a caro prezzo il conto della crisi economica, costretto a fare i conti con un welfare sempre più in difficoltà, dall'altro continua a comportarsi, anche individualmente, con irresponsabile superficialità. E colpisce, in una fase in cui le riforme della previdenza hanno profondamente cambiato le carte in tavola, azzerando il patrimonio di privilegi e "diritti acquisiti" delle generazioni precedenti,

leggere una tabella nella quale emerge che il patrimonio accumulato dai fondi pensione è di quasi 105 miliardi, quello dell'azzardo di 400 miliardi, e che **le gestioni previdenziali integrative rappresentino meno del 6% del Pil nazionale** contro il 27% dei giochi.

L'Italia è così **agli ultimi posti della classifica Ocse nel rapporto tra patrimonio investito in fondi pensione e Pil**, con il 4,6% contro una media del 33,2% (l'Olanda è al 135%, la Gran Bretagna all'87%; la Germania al 5,2% e la Francia allo 0,2%, ma in questi Paesi c'è una forte presenza di fondi pensione aziendali). Il problema è che finché lo Stato era capace di generosità pensionistica, questo poteva anche non essere un limite, ma oggi il problema si pone in modo serio.

LA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

In questo scenario, nessuna Istituzione pubblica o privata si è mossa per promuovere un programma di informazione rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Ecco perché nel 2011 è nata la Giornata Nazionale della Previdenza (GNP - www.giornatanazionaledellaprevidenza.it), **un evento che si svolge ogni anno dedicato al mondo delle pensioni e del welfare, gratuito e aperto a tutti, dai più "esperti" a chi ancora non ne sa nulla**. La manifestazione, si sviluppa su tre giornate rivolte al grande pubblico con l'ambizione di raggiungere una platea quanto più eterogenea possibile, invitando tutti a dedicare una giornata per fare un vero e proprio check up previdenziale e informarsi su tutto quello che riguarda lavoro, pensioni e salute.

Presenti con i loro stand, sono **a disposizione di tutti i visitatori gli esperti** del Ministero del Lavoro, dell'Inps, delle Casse di previdenza dei liberi professionisti, dei principali fondi pensione e fondi di assistenza sanitaria integrativa. Tanti anche **gli appuntamenti in agenda, dedicati a "saperne di più"**, rivolti a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, alle famiglie e alle donne, a cui si affiancano momenti di studio e approfondimento

mirati ai liberi professionisti e alla loro situazione previdenziale; ai promotori finanziari e agli agenti di assicurazione, che hanno un ruolo fondamentale nella diffusione capillare delle tematiche della previdenza e dell'assistenza sul territorio.

Nel mirino soprattutto le nuove generazioni, le meno consapevoli sul tema previdenza: la GNP coinvolge attivamente anche attraverso un concorso a premi (**Premio GNP2014** - <http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/premio-gnp-2014>) gli alunni degli ultimi anni delle **Scuole Superiori** e gli **studenti delle Università e degli istituti post diploma**.

L'edizione 2014 dell'evento si svolgerà a Milano presso la sede di Borsa Italiana e in Piazza degli Affari dal 14 al 16 Maggio.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Alberto Brambilla



Laureato in Scienze Politiche, indirizzo "Programmazione economica" presso l'Università Statale di Milano nel 1980 dopo il Corso biennale di "Scienze Statistiche" presso l'Università Cattolica di Milano (1974/75). È professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano dove, dal 2005, insegna Economia della Previdenza. Insegna "Istituzioni e economia di previdenza pubblica e privata" al Master "MAPA" di secondo livello presso Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA) dall'anno accademico

2001/02; nel 2008/09 ha coordinato il settore previdenza e dall'anno accademico 2010 è condirettore del Master. È Direttore del corso di formazione specialistica in "amministrazione, gestione, direzione e controllo delle forme di previdenza complementare di cui al D. LGS N. 252/05" per l'ottenimento dei requisiti di professionalità previsti dal DM n. 79/07, organizzato dall'Università C. Cattaneo LIUC e Itinerari Previdenziali dal 2009.

Ha insegnato "Economia e gestione dei Fondi Pensione" al corso biennio specialistico presso Università L. Bocconi, Milano, facoltà di Economia per gli anni accademici 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09.



L'educazione alla cittadinanza economica inizia in famiglia

Stefania Farsagli - Fondazione Rosselli

LA CRISI E IL FUTURO: ALCUNI DATI¹

La crisi è gravissima per il 91% degli Italiani e l'uscita dalla fase più difficile appare lontana: 3 italiani su 4 si attendono che duri almeno al 3-4 anni. Ben il 26% delle famiglie segnalano un peggioramento del proprio tenore di vita (+5% rispetto al 2011 e +8% rispetto al 2010) e più si accumulano anni di crisi, più sono le famiglie a farne le spese. La crisi, infatti, ha colpito indirettamente il 40% delle famiglie per: la perdita del lavoro (20%), il peggioramento delle condizioni di lavoro (il 15% contro il 9% del 2012), i pagamenti non regolari (3%), il cambio del lavoro (4%).

Gli italiani non hanno più fiducia nel futuro: 1 su 2 è sfiduciato (47%) e il 24% non ritiene ci saranno miglioramenti. Meno di 1 italiano su 4 ha fiducia nel futuro dell'Italia.

E sono proprio i giovani fra i 18 e i 30 anni quelli che credono meno nel futuro: coloro che si mostrano più ottimisti sono scesi rispetto allo scorso anno dal 24% al 4%.

A fronte di 40 milioni di italiani che segnalano un peggioramento della propria situazione economica, solo 1 milione possono dire di stare meglio di prima.

È evidente che la difficoltà delle famiglie a guardare serenamente al futuro è il tema dominante delle indagini su questo tema. Però, **senza fiducia non si progetta, non si rischia, non si investe, non si cresce. Da dove partire allora?**

Gli Italiani sono un popolo di risparmiatori e

¹ Dati: Indagine ACRI-IPSOS sugli italiani e il risparmio per l'89° Giornata del risparmio, 2013

preferiscono investire nella qualità della vita futura (57%) a scapito del presente (39%). Inoltre, il 45% degli Italiani non vive tranquillo se non mette da parte dei risparmi.

Gli Italiani che, nel 2012, sono riusciti a risparmiare raggiungono il 29% (+1% rispetto al 2011). Le famiglie scendono dal 31% al 30% ma, pur non risparmiando, il 40% di tale campione non intacca i risparmi accumulati o ricorre a prestiti.

Differente è l'atteggiamento nei confronti del tema pensione: gli italiani (74%) ritengono che la crisi e la riforma delle pensioni abbia aumentato il bisogno di aderire a un fondo pensione, tuttavia solo il 24% si è iscritto a qualche forma di **previdenza complementare**. Eppure il 30% dei lavoratori italiani ritiene che la pensione pubblica non li farà vivere in modo accettabile, mentre un altro 36% ritiene che dovrà pesantemente ridurre il proprio tenore di vita. Solo il 25% pensa che la pensione pubblica sarà sufficiente, seppur con qualche rinuncia, e appena il 3% è tranquillo.

Tuttavia il problema previdenziale è ben presente, anche se sembra che gli italiani, per ora, non facciano nulla per porvi rimedio.

Infatti, il 21% degli italiani non ha ancora riflettuto su come potersi garantire un reddito pensionistico più elevato, il 15% non farà nulla perché non ritiene di averne bisogno, il 27% si limita a pensare che dovrà lavorare più a lungo. Solo il 22% dichiara che aderirà a un fondo pensione, il 4%, invece, dice che pagherà più contributi pubblici e il 18% pensa di risparmiare di più.

FINANCIAL LITERACY

L'educazione finanziaria consiste nell'insieme di competenze e conoscenze che permette a un individuo di prendere decisioni informate ed adeguate alle sue esigenze finanziarie. Attiene alla finanza

personale, in particolare ai temi del risparmio, del budgeting, delle assicurazioni, della previdenza, ecc. Gli aspetti importanti della financial literacy sono due: il trasferimento di informazioni; la promozione dell'educazione che incide sui comportamenti. Il problema della financial illiteracy è, tuttavia, un fenomeno globale, non solo italiano.

Negli Stati Uniti², infatti, solo il 39% degli intervistati tiene traccia delle spese effettuate, nonostante che più del 66% degli stessi abbia due o più carte di credito. Il 40% non ripaga mensilmente l'intero ammontare delle spese effettuate con carta di credito, incorrendo in onerosi interessi e solo il 30% si dichiara interessato ad acquisire maggiori conoscenze in campo finanziario. Allo stesso tempo, il 65% della popolazione si ritiene sicuro delle proprie capacità di gestione dei risparmi.

Sono molte, infatti, le indagini che mostrano come i consumatori sovrastimano le informazioni e le capacità detenute.

Anche in Australia, un recente rapporto evidenzia che i consumatori si ritengono in possesso di un adeguato livello di cultura finanziaria; tuttavia, se il 67% del campione intervistato dichiarava di conoscere e comprendere la nozione di interesse composto, solo il 28% degli intervistati rispondeva correttamente a domande riferite a tale concetto.

L'EDUCAZIONE FINANZIARIA PER SUPERARE LA CRISI

La letteratura internazionale ha dimostrato che **l'alfabetizzazione finanziaria è positivamente correlata alla partecipazione nei mercati finanziari e negativamente correlata all'uso di fonti informali di prestito**. Ciò significa che gli individui con un più alto grado di alfabetizzazione finanziaria hanno più probabilità di registrare livelli di reddito e di capacità

2 Dati: Princeton Survey Research Associates International

di spesa superiori.

La correlazione fra financial literacy e disponibilità di reddito, inoltre, è maggiore durante la crisi finanziaria, e da ciò ne discende che l'educazione finanziaria può servire a contrastare gli shock macroeconomici. (L. F. Klapper, A. Lusardi, G. A. Panos, Financial Literacy and the Financial Crisis, 2012).

A conferma di tali teorie, in questi anni, la crisi finanziaria ha messo in evidenza che la mancanza di educazione finanziaria è stata una delle cause principali di decisioni finanziarie irrazionali e che tali decisioni provocano, a loro volta, evidenti spill-over negativi (Gerardi, Goette, Meier 2010).

I consumatori si trovano, dunque, di fronte ad una maggiore insicurezza finanziaria, occupazionale, previdenziale e sanitaria, proprio in un momento in cui i governi stanno cercando di stimolare la domanda ed il credito. Per questo motivo tutte le politiche economiche e finanziarie messe in campo devono essere accompagnate da un comportamento consapevole delle famiglie e dei consumatori per evitare ulteriori crisi future.

L'educazione finanziaria e le campagne informative, infatti, possono aiutare gli individui a comprendere i rischi e i prodotti finanziari e quindi ne accrescono la capacità di assumere decisioni adeguate alle proprie esigenze. **La financial literacy è condizione necessaria per l'efficienza dei mercati finanziari.**

L'EDUCAZIONE FINANZIARIA IN ITALIA

L'Italia non ha una strategia unitaria.

Sono stati presentati diversi disegni di legge; l'ultimo nel 2012, nominato, Norme sulla cittadinanza economica³. Il Ministero dell'istruzione ha avviato nel 2012 un'azione di coordinamento delle diverse iniziative realizzate nelle scuole, stipulando Protocolli

³ Disegno di legge N. 3389.

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/38592.htm

d'Intesa con quei soggetti che negli ultimi anni hanno contribuito in misura maggiore alla diffusione della cultura finanziaria del nostro paese, nel tentativo di avviare una sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre, la Fondazione Rosselli conduce dal 2010, in collaborazione con il Consorzio PattiChiari, un'indagine sulle iniziative di educazione finanziaria in Italia⁴. L'indagine, condotta su più di 1100 soggetti del mondo economico, finanziario e scolastico, pubblici e privati (Istituzioni ed autorità di vigilanza, Industria bancaria e finanziaria, Scuola, Associazioni di consumatori, Associazioni di imprenditori), consente di avere un quadro chiaro della situazione italiani in questo ambito e ha permesso di avviare iniziative condivise in accordo con le istituzioni.

L'indagine, rivela che i soggetti che realizzano programmi di educazione economica (dato 2011) sono prevalentemente: Istituti bancari (68%); Fondazioni bancarie (18%); Enti e Associazioni di categoria e Consorzi di varia natura (14%).

Le esperienze coinvolgono sia giovani che adulti, con una prevalenza verso gli studenti di scuola secondaria di I e di II grado. Nel 2011, inoltre, si è registrato un importante aumento dell'interesse verso il target famiglia: si passa, infatti dal 6% sul totale del 2010 al

4 S. Farsagli (a cura di), *Le esperienze di educazione alla cittadinanza economica. Indagine sulla realtà italiana nel contesto internazionale*. Ed. 2012, Fondazione Rosselli, in collaborazione con MIUR e Consorzio PattiChiari. http://www.fondazionerosselli.it/DocumentFolder/Rapporto_cittadinanza_economica_FRosselliPattiChiari_2012_F.pdf

S. Farsagli e F. Tracò (a cura di), *Le esperienze di educazione finanziaria. Indagine sulla realtà italiana nel contesto internazionale*. Ed. 2011, Fondazione Rosselli, in collaborazione con Consorzio PattiChiari. http://www.fondazionerosselli.it/DocumentFolder/Indagine_%20Esperienze_Educazione_Finanziaria_2011.pdf

F. Tracò (a cura di), *Le esperienze di educazione finanziaria. Indagine sulla realtà italiana nel contesto internazionale*. Ed. 2011, Fondazione Rosselli, in collaborazione con Consorzio PattiChiari. http://www.fondazionerosselli.it/DocumentFolder/Esperienze_Educazione_Finanziaria_Rosselli.pdf

29,5% del 2011.

I programmi hanno tentato di sviluppare nei partecipanti prevalentemente:

- la capacità di risparmiare (64%, +28% rispetto alla rilevazione del 2010);
- la capacità di pianificazione a lungo termine (53%, +18% nel 2011);
- la capacità di gestire il consumo presente e il consumo futuro (51%, +26% nel 2011).

L'82% dei soggetti che hanno erogato formazione in ambito economico e finanziaria afferma di aver fornito ai partecipanti, in primo luogo, nozioni economiche e finanziarie di base, accompagnate, solo nel 53% dei casi, da informazioni volte a favorire una migliore comprensione dei principali prodotti/servizi finanziari. Solamente il 36% dei partecipanti all'indagine (+10% rispetto al 2010) ha fornito indicazioni circa i comportamenti di consumo in campo economico e finanziario.

La terza edizione della ricerca che la Fondazione Rosselli conduce, in collaborazione con il Consorzio PattiChiari dal 2010 sul tema dell'educazione alla cittadinanza economica, si è focalizzata, invece, sulle esperienze scolastiche italiane. È stata condotta un'indagine CAWI su un campione di 9.138 Istituti scolastici (primarie, secondarie di I grado, secondarie di II grado) con una percentuale di adesione del 23% (2.097 istituti).

Gli Istituti scolastici che hanno partecipato all'indagine sono d'accordo sulla necessità che i programmi educativi in ambito economico e finanziario siano da sviluppare e rendere integrati nella programmazione scolastica annuale (86% dei partecipanti).

L'educazione all'economia e alla finanza dovrebbe, secondo le scuole intervistate, cominciare nel ciclo delle scuole primarie (47,9%) o, al massimo dalle scuole medie (40,2%).

L'87% delle scuole intervistate ritiene che il

coinvolgimento di altri soggetti esterni nella realizzazione di progetti educativi in ambito economico sia un valore aggiunto e il 91,8% delle scuole ha inserito il progetto di educazione finanziaria nel Programma di Offerta Formativa POF).

L'EDUCAZIONE ECONOMICA "IN FAMIGLIA"

Un processo nazionale condiviso di educazione alla cittadinanza economica non può prescindere dal coinvolgimento dell'universo familiare, poiché la famiglia ha un ruolo centrale nello sviluppo del capitale umano, attraverso quelle abilità socio-emotive, cognitive e relazionali centrali per l'individuo nell'interazione con il contesto sociale ed economico. Tutta la letteratura scientifica in tale ambito è unanime nel dichiarare che la famiglia influenza fortemente tutti i processi decisionali economici più importanti.

L'indagine del 2012 di ING Direct, Overview of results concerning attitudes towards savings, realizzata da TNS, mostra, a tal riguardo, come nei paesi coinvolti i cittadini chiedono aiuto alla famiglia per prendere le decisioni economiche e finanziarie più significative: 61% in Italia, 60% in Spagna, 44% in Germania, 62% in Francia, 64% in Gran Bretagna. Solo successivamente ricorrono agli Istituti bancari: 26% in Italia, 41% in Spagna, 24% in Germania, 32% in Francia, 17% in Gran Bretagna.

DA EDUCAZIONE FINANZIARIA A CITTADINANZA ECONOMICA

La cittadinanza economica è, dunque, quell'insieme di conoscenze, capacità e competenze che permettono:

- **al cittadino** di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale;
- **ad un intero paese**, di essere "meno vulnerabile alle congiunture economiche sfavorevoli e di guardare al futuro con maggiore fiducia." (I. Visco, Intervento

alla 88° Giornata del Risparmio, 2012).
Un cittadino diventa agente economico consapevole e rispettoso delle regole del vivere civile non solo grazie alla comprensione di informazioni economiche e finanziarie, ma anche attraverso lo sviluppo di quei processi cognitivi, di quelle capacità e di quelle competenze che gli consentono di comprendere il mondo economico che ci circonda, di padroneggiare quegli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte, di contribuire non solo al benessere economico individuale, ma anche a quello sociale.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Stefania Farsagli



È ricercatore senior in ambito socio-economico e project manager. È Responsabile dell'Area Formazione, Cultura e Turismo della Fondazione Rosselli.

Ha svolto e coordinato diverse attività di ricerca, pubblicando rapporti, saggi e articoli e sui seguenti temi: educazione e formazione, economia comportamentale e cognitiva, politiche del lavoro, turismo e cultura, politiche del territorio, pubblica amministrazione, scienze sociali. All'interno di tali ambiti di ricerca, si occupa di sviluppare: studi e analisi basate su database di dati originali e su modelli innovativi d'indagine; analisi delle politiche pubbliche e proposte di policy; analisi dell'evoluzione della domanda e dell'offerta; analisi di impatto; analisi dei fabbisogni formativi; definizione di modelli educativi innovativi per giovani ed adulti; sviluppo di soluzioni tecnologiche per la valorizzazione di open data; attività di monitoraggio e valutazione; applicazione della psicologia cognitiva nelle scienze umane, nell'economia e nei contesti educativi.



Tra le esperienze di welfare territoriale o di secondo welfare, quella della **Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA)** è probabilmente tra le più originali.

Costituita dal Comune e dalla Provincia di Milano, dalla Camera di Commercio e dalle Confederazioni sindacali CGIL - CISL - UIL e presieduta dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia, la Fondazione Welfare si propone come attore attivo di un welfare che non vuole andarsi a sostituire a quanto di buono è già presente sul territorio ma che, in un'ottica di sinergie con pubblico e privato, si propone di creare un valore aggiunto a beneficio della collettività.

L'attuale sistema di welfare è infatti tradizionalmente orientato verso alcune categorie di cittadini, coloro cioè che lavorano e lo fanno con continuità, mentre si dimostra meno presente nel tutelare proprio le fasce più deboli.

Anche la previdenza complementare o i fondi sanitari sono disegnati per coprire quelle stesse categorie, perpetuando un modello di welfare caratterizzato da forte segmentazione.

Il patrimonio iniziale di 6 milioni di euro (di cui 2 mln messi a disposizione dal Comune) sono destinati per statuto all'aiuto dei cittadini nelle "zone grigie" della protezione sociale, cioè a quanti si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica a livello personale e familiare riconducibile ai più svariati fattori (perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, mobilità, spese mediche/malattia propria o di un familiare, esigenze di riqualificazione/di studio per sé o per la famiglia, pagamenti utenze/affitti/mutui arretrati

ecc.), e che possono essere “aiutate ad aiutarsi” così da non cadere nella povertà e nell’esclusione sociale. Il credito massimo concesso è di 20.000 euro.

Diventata operativa a fine 2011 con sede presso Villa Scheibler a Quarto Oggiaro, si avvale di una rete di volontariato che consente di intercettare la domanda sul territorio con 15 sportelli.

Con il primo progetto, “**Microcredito Milano**”, sono stati erogati ad oggi 342 crediti, per un totale di 2.225.000 euro, dei quali 1.486.000 per il credito sociale e 739 mila per quello dell’impresa e l’autoimprenditorialità. In un anno e mezzo si è così riusciti a far nascere oltre 55 nuove imprese.

Proprio il bilancio positivo del primo anno ha indotto l’Amministrazione comunale ad approvare nel dicembre 2012 un nuovo stanziamento di 800mila euro per una linea di microcredito interamente dedicata al sostegno dell’imprenditoria giovanile.

Con la collaborazione tecnica della Fondazione Welfare Ambrosiano, Microcredito per aspiranti imprenditori under 35 prevede un fondo a garanzia di finanziamenti bancari per l’erogazione di microcredito fino a 25 mila euro destinati a giovani imprenditori sotto i 35 anni e servizi di accompagnamento alla gestione d’impresa. Con il progetto Anticipazioni ammortizzatori sociali avviato a gennaio di quest’anno Fondazione Welfare Ambrosiano anticipa ai lavoratori le indennità di cassa integrazione straordinaria e in deroga.

La finalità è quella di velocizzare i tempi, semplificare la certificazione e allargare le anticipazioni sociali che oggi riguardano solo la CIGS a zero ore garantendo così un sostegno temporaneo al reddito dei lavoratori. Le anticipazioni, per un massimo di 7 mensilità e non oltre i 6.000 euro, saranno erogate dagli Istituti

di Credito aderenti al progetto: Banca Prossima (gestore del fondo di garanzia), Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Vicenza, Banca Credito Coop. Cernusco sul Naviglio, Credito Valtellinese, Monte Paschi di Siena, Gruppo UBI (Banca Pop. Comm. Industria, Banca Pop. Bergamo, Banco di Brescia), Unicredit.

Il progetto è stato possibile grazie a un accordo stipulato con le principali associazioni datoriali dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi (Assolombarda, Confapi, Unione del Commercio, Unione Artigiani, Cna, Apa-Confartigianato, Casartigiani) e la costituzione di un fondo di garanzia di due milioni di euro che consentirà alle banche aderenti di erogare fino a dieci milioni di credito per i lavoratori in cassa integrazione. Le richieste soddisfatte ad oggi sono 400.

Sempre con FWA, si sta avviando un progetto sperimentale di **Mutualità Sanitaria**, finalizzato alla creazione di uno strumento mutualistico di carattere sanitario. Grazie a una partnership con la Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo verrà costituito un fondo mutualistico dedicato di carattere sanitario rivolto ai lavoratori milanesi. Le aree di intervento riguarderanno le prestazioni odontoiatriche, la prevenzione e l'assistenza domiciliare.

La prima è rivolta con particolare attenzione ai minori, la seconda è specifica per le donne e la terza interessa in particolare gli anziani e le relative famiglie. L'evoluzione storica dei sistemi di welfare e la crisi economica sfidano gli Enti locali a immaginare strumenti nuovi per favorire l'inclusione sociale e la coesione della propria comunità.

Milano può diventare un laboratorio avanzato di queste riflessioni e di queste opere, valorizzando le storiche

esperienze di mutualismo, cooperazione e terzo settore sviluppate insieme al movimento dei lavoratori.

La Fondazione Welfare ambrosiano può essere un luogo di riflessione e sperimentazione di queste esperienze.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Cristina Tajani



Assessore alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca Comune di Milano.

2003 – 2011 Funzionaria Ufficio Studi Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.

2009 – 2010 Docente di economia del lavoro nel Master di II livello in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali. Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano.

2009/2010 Cultrice della materia in relazioni industriali e microeconomia Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare Università degli Studi di Milano.

2009/2010 Esercitatrice in microeconomia Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare, Università degli Studi di Milano.



Risparmio previdenziale e investimento sostenibile e responsabile

Davide Dal Maso - Forum per la finanza sostenibile

È chiaro a tutti che la dimensione sociale più rilevante della previdenza è insita nella sua stessa missione. Garantire un reddito a chi non è più in grado di lavorare, dopo averlo fatto per una porzione più o meno lunga della propria vita attiva, è un dovere che una società civile assume nei confronti dei propri cittadini. Dato questo per scontato (cioè che il primo obiettivo è assicurare una copertura previdenziale dignitosa), occorre affrontare un altro aspetto del problema, la cui natura e i cui effetti non sono meno importanti dal punto di vista sociale – ovvero il processo attraverso il quale tale copertura viene garantita.

Il modello di previdenza integrativa adottata nel nostro Paese prevede infatti che le forme di previdenza complementare rispondano alle obbligazioni che assumono nei confronti dei pensionati e dei pensionandi attraverso la gestione finanziaria del risparmio previdenziale da essi raccolto. Semplificando, i fondi pensione e le altre organizzazioni simili, investono le risorse che raccolgono nei mercati finanziari, puntando all'aumento del proprio patrimonio generato ricercando delle plusvalenze.

Questo ci porta alla questione del come questi asset vengano investiti. La tesi che la nostra Associazione propone è che il modo migliore per farlo sia l'adozione di politiche e di strategie di investimento sostenibile e responsabile (in inglese, sustainable and responsible investment, da cui l'acronimo SRI). Per tale si intende una pratica che mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo

periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo.

Nella pratica, questo approccio si realizza attraverso modalità diverse:

- **Esclusioni:** approccio che prevede l'esclusione esplicita di singoli emittenti o settori o Paesi dall'universo investibile, sulla base di determinati principi e valori. Tra i criteri più utilizzati: le armi, la pornografia, il tabacco, il gioco d'azzardo.
- **Convenzioni internazionali:** selezione degli investimenti basata sul rispetto di norme e standard internazionali. Gli standard più utilizzati sono quelli definiti in sede OCSE, ONU o dalle Agenzie ONU (tra cui ILO, UNEP, UNICEF, UNHCR): ad esempio, i Principles for Responsible Investment (PRI), il Global Compact, le Linee Guida dell'OCSE sulle multinazionali, le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
- **Best in class:** approccio che seleziona o pesa gli emittenti in portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e di governance, privilegiando gli emittenti migliori all'interno di un universo, una categoria o una classe di attivo.
- **Investimenti tematici:** approccio che seleziona gli emittenti in portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e di governance, focalizzandosi su uno o più temi. Alcuni esempi: i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la salute, ecc.
- **Engagement:** attività che si sostanzia nel dialogo con l'impresa su questioni di sostenibilità e nell'esercizio dei diritti di voto connessi alla

partecipazione al capitale azionario. Si tratta di un processo di lungo periodo, finalizzato ad influenzare positivamente i comportamenti dell'impresa e ad aumentare il grado di trasparenza.

- **Impact investment:** investimenti in imprese, organizzazioni o fondi con l'intenzione di realizzare un impatto ambientale e/o sociale positivo, assieme ad un ritorno finanziario. Può essere realizzato sia in Paesi emergenti sia sviluppati. Alcuni esempi: investimenti in microfinanza, social housing, energie rinnovabili, ecc.

Ciascuno di queste strategie SRI ha un impatto diverso sul profilo di rischio/rendimento di un investimento. Non è detto, perciò, che tutte siano compatibili con la missione e i vincoli di un investitore previdenziale. Questo non significa che un fondo pensione non possa adottare una politica SRI – anzi, in Europa e nel nord America, proprio i fondi pensione sono gli investitori più attivi sul fronte della sostenibilità.

Anche in Italia, le masse gestite dagli enti di previdenza privati e dalle forme di previdenza complementare cominciano ad assumere dimensioni ragguardevoli. Orientare la loro destinazioni verso i titoli di imprese (o di Stati) che si pongano il problema della responsabilità sociale e ambientale può fare la differenza in termini di sostenibilità dell'intero modello economico. Gli investitori previdenziali italiani stanno muovendo i primi, timidi passi in questo senso. Lo faranno con maggior convinzione quando supereranno le barriere culturali e i pregiudizi negativi, che impediscono loro di osservare l'evidenza empirica che dimostra, con una certa forza, l'esistenza di una correlazione positiva tra la qualità in termini di sostenibilità dei portafogli e la loro prestazione finanziaria. Lo faranno

con ancor maggior decisione quando alla maggior consapevolezza di chi li amministra si aggiungerà il supporto attivo dal basso dell'insieme degli iscritti, cioè quando il tema della responsabilità sociale delle imprese sarà davvero oggetto di un dibattito pubblico libero e consapevole.

Siti di approfondimento:

<http://investiresponsabilmente.it/>

Documenti sul tema SRI e previdenza:

http://www.finanzasostenibile.it/images/stories/docs/Linee_guida_2013_link.pdf

http://www.finanzasostenibile.it/images/stories/Linee_guida_DEF.pdf

http://www.finanzasostenibile.it/images/stories/docs/Manuale_SRI_Promotori_Finanziari_2010.pdf

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Dave Dal Maso



Dal 1997 ad oggi: Partner responsabile dell'area CSR consulting
Amministratore Delegato Avanzi (gruppo di ricerca per la progettazione di strumenti innovativi per la sostenibilità ambientale, economica e sociale). Agisce come facilitatore di processi di cambiamento nelle imprese, nelle amministrazioni pubbliche e nel terzo settore e promuove occasioni di dibattito e di approfondimento culturale sulla sostenibilità.



Fondi pensione: l'esperienza di Altroconsumo

Pietro Cazzaniga - Altroconsumo

L'esperienza di oltre due lustri di rilevazioni dell'indice Altroconsumo Finanza mostra che nel corso degli anni c'è stato un calo della «voglia di investire» degli italiani, legato a una lenta e graduale erosione della loro fiducia nel futuro. Questo dato risulta essere coerente con quanto rilevato dall'Istat, ossia che il tasso di risparmio degli italiani è calato nel corso degli anni. Tutto ciò è il frutto avvelenato della crisi economica e si lega alla crescita del pessimismo nei confronti del futuro disceso dalla crisi subprime prima e da quella dei Piigs successivamente che ha reso il fenomeno più marcato. La ricchezza degli italiani è quindi diminuita negli anni della crisi economica e lo scenario futuro non è confortante, almeno nell'immediato: il 2013 si dovrebbe chiudere con una economia in contrazione dell'1,8% e per il 2014 è prevista una crescita di solo lo 0,7% in termini reali.

A questa situazione di difficoltà economica va aggiunta la situazione demografica che vede calo delle nascite (42.000 nati in meno tra 2009 e 2012), bassa fecondità (1,42 figli per donna nel 2012, ma il dato è 1,29 per le sole madri italiane) e saldo naturale negativo (-78.697 unità nel 2012). Gli ultra 65enni che oggi sono il 20% degli italiani nel 2043 saranno il 32% e il rapporto tra anziani e attivi, oggi al 30% salirà al 60% nel 2065. Di fatto dal 2021 in pensione a non meno di 67 anni e anche più e, come rilevato in un recente studio dell'Ocse, i lavoratori con carriere intermittenti, precari e poco retribuiti saranno più vulnerabili al rischio povertà. Inoltre gli standard di vita degli anziani sono influenzati da servizi pubblici

e l'Italia rispetto ad altri Paesi Ocse spende meno per questi servizi in natura.

Già oggi i coefficienti di calcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo sono calati rispetto alla loro introduzione e sono destinati a ridursi anche nel futuro. Inoltre, la recente scelta di non indicizzare pienamente le pensioni è una prova di come le pensioni siano un ambito dove è abbastanza «facile» operare tagli e riduzioni in momenti di crisi del settore pubblico. A questo si aggiunge che il settore pensionistico è stato «instabile» dal punto di vista normativo e soggetto a molte riforme nel corso degli anni.

La scelta di una pensione complementare è, dunque, cruciale. Ma il settore fatica a decollare. C'erano 6,1 milioni di iscritti a fine settembre 2013, e nei primi 9 mesi dell'anno le adesioni ai fondi negoziali hanno registrato un calo dello 0,7% (per via della crescita dei disoccupati portati dalla crisi), quelle ai fondi aperti una crescita del 5,7%, mentre i piani pensionistici individuali sono saliti del 13,7%.

In questo contesto il ruolo di Altroconsumo è triplice e consiste innanzitutto nell'analizzare le condizioni per cui conviene scegliere un fondo pensione e indicare quali sono i prodotti migliori per realizzare le necessità previdenziali. Sulla base di queste analisi, poi Altroconsumo informa e sensibilizza i risparmiatori per creare in loro consapevolezza delle loro necessità previdenziali, e allo stesso tempo fornisce loro i termini pratici con cui occuparsi della propria pensione, mettendo in evidenza aspetti o caratteristiche poco note di un prodotto o di un problema previdenziale. Non da ultimo Altroconsumo deve farsi portatore di proposte per migliorare l'attuale legislazione relativa al risparmio previdenziale.

Per analizzare i prodotti presenti sul mercato Altroconsumo mette sotto la lente alcuni temi «temi caldi»: i costi, i rendimenti, le garanzie e le rendite.

Dal punto di vista dei costi si rileva che i piani pensionistici individuali sono i prodotti più cari, mentre i fondi pensione chiusi sono i prodotti più convenienti, e i fondi aperti una via di mezzo.

Dal punto di vista della valutazione dei rendimenti Altroconsumo ha messo a punto una metodologia di valutazione che prevede lo studio dei rendimenti degli ultimi cinque anni per i fondi chiusi e aperti (ma i fondi chiusi vengono già valutati quando hanno comunque almeno tre anni).

Questa valutazione è ottenuta attraverso il confronto mese per mese, bimestre per bimestre, con diversi parametri. In primo luogo l'andamento del mercato più vicino alle esigenze pensionistiche per cui il comparto è stato pensato, in secondo luogo l'andamento medio dei fondi comuni con politica di gestione simile, in terzo luogo l'andamento del miglior fondo comune con un politica d'investimento simile a quella dei fondi pensione considerati, in quarto luogo quello che chiamiamo "materasso" (cioè rispondendo alla domanda: se metto i soldi nel fondo, in assoluto, ci ho guadagnato o perso?). Nel caso dei fondi chiusi si fa poi un confronto con il rendimento del Tfr. Per ogni parametro è assegnato un voto: 10 quando il comparto batte il termine di paragone, 0 in caso di sconfitta e 6 in caso di pareggio. Il voto finale è la media. Il risultato è che solo l'1% dei fondi aperti ottiene voti discreti, metà dei prodotti ottiene meno di 6. Il voto medio raggiunge la sufficienza con i fondi monetari, mentre cala mano mano che la politica di investimento dei fondi vede una presenza più elevata di azioni. La percentuale di fondi che ottengono la sufficienza sale coi fondi chiusi

e salgono anche le medie, quasi sempre intorno alla sufficienza.

Da questo punto di vista i risultati delle nostre analisi aiutano a meglio contestualizzare la prospettiva offerta dai dati della Covip da cui risulta che i fondi chiusi da fine 2004 a oggi si sono comportati meglio di quelli aperti, ma dove permane il dubbio che la maggior componente azionaria dei fondi aperti possa aver «distorto» i dati ora a favore, ora a sfavore di questa categoria.

Sugli ultimi due temi, garanzie e rendite c'è per certi versi meno da dire: le garanzie sono interessanti, ma se si considera un investimento secondo le giuste prospettive temporali per cui viene fatto, diventano meno cruciali di quanto comunemente si può pensare, per questo situiamo i nostri consigli nell'ambito di un contesto di orizzonti temporali adatti. Inoltre le rendite sono sì importanti, ma solo se manca poco alla pensione, tanto che è possibile incentrare una strategia di scelta basata sulle rendite migliori. Per questo monitoriamo anche le rendite promesse e le durate dei contratti che stanno alla base di queste rendite.

La comunicazione di queste informazioni avviene attraverso i consueti canali di Altroconsumo, le riviste e il sito.

Per quanto riguarda i problemi su cui punta il dito Altroconsumo, c'è da dire che il sistema della previdenza complementare così com'è oggi è un sistema «blindato» concepito in modo da «favorire» il mondo del risparmio gestito. La soluzione proposta

da Altroconsumo è di allargare la platea di prodotti per cui è possibile ottenere i vantaggi fiscali previsti per la previdenza complementare anche al fai da te e, quindi, all'acquisto diretto di titoli scelti dal risparmiatore.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Pietro Cazzaniga



Pietro Cazzaniga, nato a Como il 12/12/73, ha conseguito la maturità classica nel 1992.

Laureato nel 1998 all'università Commerciale Luigi Bocconi di Milano con una tesi sui Costi di transazione ed economia sommersa.

Dal 2000 collabora con Altroconsumo come analista finanziario di Altroconsumo Finanza, dove si occupa principalmente di risparmio gestito.



La previdenza complementare nelle scuole: l'esperienza di PattiChiari

Alessandro Malinverno - PattiChiari

L'EDUCAZIONE FINANZIARIA DURANTE LA CRISI

É convinzione comune di tutti, banche, Associazioni dei consumatori e Istituzioni, che migliorare il livello di cultura economica dei cittadini sia una priorità, oltre che per favorire la crescita economica, anche per rispondere ad alcune delle principali esigenze sociali emerse a seguito della recente crisi. L'attuale scenario economico, infatti, ha messo al centro dell'attenzione di tutti i Paesi il rapporto tra economia, finanza e cittadini e, di conseguenza, la **relazione tra conoscenza economica, responsabilità individuale ed autonomia delle scelte**. Di fatto, la crisi ha contribuito a trasformare l'educazione finanziaria da materia per "addetti ai lavori" a competenza di base racchiusa nel più ampio concetto di **cittadinanza economica**, al pari dall'educazione alimentare e dell'educazione civica. L'educazione finanziaria è quindi passata dalla sfera delle competenze individuali a quella **pubblica**.

L'EDUCAZIONE FINANZIARIA IN ITALIA

Questo diverso e più maturo approccio ha colto purtroppo **l'Italia in notevole ritardo**. Nel nostro Paese il grado di conoscenza economica è strutturalmente insufficiente, soprattutto nell'ambito di un confronto internazionale. Il *World Competitiveness Index*, l'Indice sul livello di competitività nel mondo, ci vede infatti al 44° posto per la diffusione dell'educazione finanziaria e all'ultimo per quanto riguarda i Paesi del G8.

IL RUOLO DELLE BANCHE ITALIANE

In questo scenario, l'industria bancaria e le Associazioni dei Consumatori, consapevoli della forte responsabilità sociale connessa all'agire congiuntamente nell'interesse della cittadinanza, hanno cercato di rispondere alle esigenze di cultura economica del Paese, in ossequio a quel principio della sussidiarietà orizzontale previsto dalla nostra Costituzione, svolgendo nei fatti un prezioso ruolo di diffusori delle **competenze economiche di base a "costo zero" per il Paese**. Ciò pur senza alcuna pretesa di sostituirsi a famiglia e scuola, e con un genuino "spirito di servizio". Sono state coagulate intorno a questo importantissimo obiettivo comune elevate risorse professionali, tecniche e didattiche.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLE SCUOLE

La situazione economica e le difficoltà che i giovani incontrano nell'inserimento nel mondo del lavoro impongono interventi sempre più strutturati idonei a preparare i ragazzi ad affrontare il futuro e a gestire con consapevolezza i risparmi. Negli ultimi anni l'**educazione previdenziale** è diventata un **pilastro dell'educazione alla "cittadinanza economica"**. La scuola è un luogo ideale per veicolare questo tipo di competenze tra le nuove generazioni, soprattutto in un periodo in cui parole come "pensione", "previdenza complementare", "età lavorativa" sono entrate nella vita quotidiana delle famiglie italiane. Oggi vi è purtroppo una scarsa consapevolezza di strumenti come il "voucher lavoro", oppure una conoscenza approssimativa della differenza tra previdenza pubblica e previdenza complementare, individuata in modo corretto solo dal 56% dagli studenti che hanno risposto ai nostri questionari. Il 69% dei ragazzi sente poi parlare di pensione esclusivamente come una

fonte di preoccupazione per i genitori, il 19% non ne sente mai parlare e il 12% ne sente parlare come un argomento di scarso interesse.

INIZIATIVE PATTICHIARI SULLA PREVIDENZA

Nel 2013 PattiChiari ha organizzato incontri a Torino, Milano, Napoli, Caserta e Roma insieme a GNP, INPS, COVIP e Italia Lavoro, cercando di sollecitare nei giovani la riflessione sull'importanza della pianificazione del futuro e sull'opportunità che ciò venga effettuato tempestivamente. Con la "Giornata Nazionale della Previdenza", PattiChiari ha realizzato un nuovo modulo didattico, "Dai un'impronta al tuo futuro economico".

UN "PROGETTO PAESE"

I dati che ho brevemente richiamato evidenziano, tuttavia, la necessità di fare al più presto un "salto di qualità" per **colmare il gap** tra ciò che è necessario per il Paese e quanto riusciamo a fare per soddisfare le legittime esigenze info-educative dei cittadini.

Le nostre forze possono svolgere una preziosa **funzione di traino**, ma dobbiamo anche ammettere che è indispensabile coinvolgere e **responsabilizzare sempre più anche una serie di attori** della vita istituzionale, sociale, economica e della formazione, senza i quali sarebbe impossibile dare seguito ai buoni propositi. Si tratta di **ampliare la visuale**, per poter contare su una compagine che, forte del proprio ruolo di attore nella diffusione dell'educazione economica, si impegni per mettere a disposizione dei cittadini informazioni e strumenti utili per poter gestire in modo consapevole le problematiche legate all'uso del denaro, superando sempre più i particolarismi e mettendo a fattor comune tutte le esperienze

maturate nel campo dell'educazione finanziaria con l'obiettivo di portare la diffusione della "cittadinanza economica" a livello di **progetto Paese**.

[Torna all'indice ^](#)

Autore

Alessandro Malinverno



È Segretario Generale del Consorzio PattiChiari da gennaio 2012. Tra gli incarichi ricoperti in ambito europeo si ricorda la partecipazione alla Task Force on Bank Fees e alla Task Force on Customer Mobility presso lo European Banking Industry Committee (EBIC) che hanno rispettivamente definito gli standard per favorire la trasparenza informativa sui costi dei conti correnti nei Paesi UE e il codice di autoregolamentazione di settore per agevolare la mobilità dei correntisti.

Ha conseguito la laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l'Università Commerciale 'Luigi Bocconi'.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

*Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200)
Disciplina delle forme pensionistiche complementari¹*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata*

¹ Testo integrato con le modifiche recate dalla legge n. 296/2006, dal decreto legislativo n. 28/2007, dalla legge 244/2007 e dalla legge 247/2007.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2 lettera b), 18, 19 e 22, comma 1 sono in vigore dal 14 dicembre 2005 mentre le restanti disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 per effetto di quanto disposto dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto È libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali È possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali È possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione², istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica

² Lettera così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 751 della legge n. 296/2006.

22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Art. 2.

Destinatari

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

- a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
- d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto³.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

- a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
- b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione

3 Si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" istituito in seno all'INPS.

determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3.

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;*
- b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;*
- c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;*
- d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;*
- e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;*
- f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;*
- g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);*
- h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;*
- i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme*

pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4.

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della

medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile⁴.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), È subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da

4 L'art. 2117 c.c. dispone che: "I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro".

graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

4.⁵

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

Art. 5.

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori È previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma

5 Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed È incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di

dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza È incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza È integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi

degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395 e 2396 del codice civile⁶.

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.

9.⁷

10.⁸

⁶ Occorre tener conto anche del disposto dell'art. 2391, 1° comma, nonché dell'articolo 2629bis del codice civile, introdotto dall'art. 31, comma 1 della l. n. 262/2005.

L'articolo 2629bis c.c. dispone che: "L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, È punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

L'articolo 2391, 1° comma, c.c. dispone che: "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile".

⁷ Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

⁸ Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

11.⁹

12.¹⁰

Art. 6.

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque

⁹ Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

¹⁰ Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3.¹¹ Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.

4.¹²

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

5bis¹³. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento

11 Comma modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28/2007.

12 Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

13 Comma introdotto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5ter¹⁴. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

5quater¹⁵. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento È riesaminato almeno ogni tre anni ed È messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o

¹⁴ Comma introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

¹⁵ Comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2007.

internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP¹⁶ e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11¹⁷ e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano

¹⁶ Le istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione sono state adottate con delibera Covip del 9.12.99, pubblicata nella G.U. n. 298 del 21.12.99.

¹⁷ Il rinvio È ora da intendersi al comma 5bis.

investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso

dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione È legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda È ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

11.¹⁸

18 Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 del decreto

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13.¹⁹ I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385²⁰, in misura complessiva superiore al venti

legislativo n. 28/2007.

19 Comma modificato dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 28/2007.

20 L'art. 23 del d.lgs. n. 385/93 così dispone:

"1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359 commi primo e secondo del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364bis del codice civile;

2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

cbis)²¹ il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione

3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
- d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei dirigenti delle imprese;
- e) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".

21 Lettera introdotta dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2007.

aspetti sociali, etici ed ambientali.

*Art. 7.
Banca depositaria*

1. *Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

2. *²²La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5bis.*

3. *Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.*

3bis.²³ Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.

3ter.²⁴ La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15ter.

22 Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2007.

23 Comma introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2007.

24 Comma introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2007

Art. 7bis²⁵
Mezzi patrimoniali

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

Art. 8.
Finanziamento²⁶

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche

25 Articolo introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2007.

26 Si veda anche il decreto 30.1.2007, del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante attuazione dell'articolo 1, comma 765 della legge n. 296/2006.

complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari È attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme È attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti²⁷, che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari È stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di

²⁷ L'art. 71, comma 4, della l. n. 144/1999 dispone che: "Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto." (I riferimenti al decreto n. 124/1993 sono ora da intendersi al decreto n. 252/2005)

società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto²⁸.

28 Per i dipendenti pubblici si veda l'accordo quadro sottoscritto dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999 e il D.P.C.M. del 20.12.1999.

Sono, inoltre, da tenere presenti le seguenti disposizioni:

L'art. 74, comma 1 della l. n. 388/2000 dispone che: "Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (lire 200 miliardi annue) nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

L'art. 1, comma 767 della l. n. 296/2006 dispone che: "Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

L'art. 2, comma 501 della l. n. 244/2007 dispone che: "Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui È stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, È consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi

pubbliche”.

L'art. 8, comma 1 del d.l. n. 207/2008 dispone che:

“Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando È trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare

istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di

lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, È consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando È destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella

linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12.²⁹ Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non

²⁹ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 82 della legge 247/2007.

fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

Art. 9.

Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) È costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica È integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo È amministrata da un comitato dove È assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere

i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.

Art. 10.

Misure compensative per le imprese

1.³⁰ Dal reddito d'impresa È deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile³¹; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo È elevato al sei per cento.

2.³² Il datore di lavoro È esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297³³, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3.³⁴ Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del 30 Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 764 della legge n. 296/2006.

31 Si veda l'articolo 1, commi 756 e seguenti della legge n. 296/2006.

32 Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 764 della legge n. 296/2006.

33 Si tratta del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto".

34 Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 764 della legge n. 296/2006.

codice civile, È assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decretotegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, e successive modificazioni³⁵.

4.³⁶

35 L'articolo 8 del decreto legge n. 203/2005, sostituito dal comma 766 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, dispone che: "1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile» istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, È riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale È trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma È valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009". La tabella A prevede le seguenti percentuali; 20080,19 punti percentuali; 20090,21; 20100,23; 20110,25; 20120,26; 20130,27; dal 20140,28.

36 Comma abrogato dall'articolo 1, comma 764 della legge n. 296/2006.

5.³⁷ *Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.*

*Art. 11.
Prestazioni*

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335³⁸, la stessa può essere erogata in capitale.

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che

37 Comma così modificato dall'articolo 1, comma 764 della legge n. 296/2006.

38 Gli importi annuali dell'assegno sociale per gli anni 2001-2009 sono i seguenti: lire 8.592.350 (anno 2001); euro 4.557,41 (anno 2002); euro 4.666,87 (anno 2003); euro 4.783,61 (anno 2004); euro 4.879,29 (anno 2005); euro 4.962,36 (anno 2006); 5.061,68 (anno 2007), euro 5.142,67 (anno 2008), euro 5.317,65 (anno 2009).

comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso

alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.³⁹

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

In tale caso È autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate È operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta

³⁹ La norma va letta in combinato disposto con il successivo articolo 14, comma 2, ultimo periodo.

di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta È applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, È applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già

assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, È riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c),

non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 12.
Fondi pensione aperti

1.40 I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58⁴¹, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385⁴², e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209⁴³ possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

40 Comma riformulato dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo n. 28/2007.

41 I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lettere e) e o) del decreto n. 58/1998 sono i seguenti:

e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia";

o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio".

42 I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto n. 385/1993 sono i seguenti:

"banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie".

43 I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u) del decreto n. 209/2005 sono i seguenti:

"impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana": la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2".

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio È rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

Art. 13.

Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

3.⁴⁴ I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche,

⁴⁴ Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2007.

la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento È parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 comma 5bis, lettera c).

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Art. 14.

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal

presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata È riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai

commi 2 e 3, È operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. *Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.*

Art. 15.

Vicende del fondo pensione

1. *Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.*

2. *Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.*

3. *Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

4. *Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.⁴⁵*

5. *Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*

⁴⁵ Si veda la deliberazione COVIP del 13 luglio 1999 sulle segnalazioni di squilibrio.

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

Art.15bis⁴⁶

Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane

- 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.*
- 2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzioassenso.*
- 3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.*
- 4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.*
- 5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti*

⁴⁶ Articolo introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2007.

degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fondo pensione È tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.

7. Il fondo pensione È, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP È competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità

competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP, il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.

Art. 15ter⁴⁷

Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati

⁴⁷ Articolo introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2007.

dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.

2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica È subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attività transfrontaliera È in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni

in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.

6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5bis, sono altresì definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.

7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

8. La COVIP È competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.

Art. 15quater⁴⁸

Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti

- 1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.*
- 2. La COVIP È l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15ter, commi 4, 5 e 6.*

Art. 15quinquies⁴⁹

Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti

- 1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.*
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.*

48 Articolo introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2007.

49 Articolo introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2007.

*Art. 16.
Contributo di solidarietà*

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, È applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9bis del decretolegge 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166⁵⁰.

⁵⁰ L'art. 9bis del d.l. n. 103/1991, dispone che:

"1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 È dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) È finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80⁵¹;

pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento dell'effettiva corresponsione”

51 L'art. 5 del d. lgs. n. 80/1992 dispone che:

“1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria prevista dal d.l. 26/1979) dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9bis del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991 n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può chiedere

b) È destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine È autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS⁵².

al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

3. Il Fondo È surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.

4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”

52 In merito al finanziamento della COVIP si ricordano anche le seguenti disposizioni:

Art. 13, comma 2 della l. n. 335/1995 secondo il quale: “ Per il funzionamento della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.”

In forza di quanto disposto dalle leggi n. 448/2001, 289/2002, 350/2003, dal d.l. n. 168/2004, convertito con legge n. 191/2004, dalla legge n. 311/2004, dalla legge n. 266/2005, dalla legge n. 296/2006, dalla legge n. 244/2007 e da ultimo dalla legge 203/2008, lo stanziamento annuale di cui sopra risulta essere stato ridotto a 2.187.000,00 euro per l'anno 2004, a 2.087.000,00 euro per l'anno 2005, a 784.000,00 euro per l'anno 2006, a 778.000,00 euro per l'anno 2007, a 758.000,00 euro per l'anno 2008, a 469.000,00 euro per l'anno 2009, a 480.000,00 per l'anno 2010 e a 366.000,00 per l'anno 2011.

Art. 59, comma 39 della l. n. 449/1997 secondo il quale: “La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il finanziamento della

commissione di vigilanza prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, È incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124/1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo."

Al riguardo si veda il Decreto 15 aprile 1998 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Modalità tecnico-contabili per il finanziamento della commissione di vigilanza sui fondi pensione".

Art. 1 "Al fine di corrispondere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione l'incremento di spesa, per l'anno 1998 di 1.000 milioni e, per gli anni successivi, di 5.000 milioni, mediante il corrispondente utilizzo del gettito del versamento del contributo di solidarietà, previsto dal comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 1993, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono tenuti a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, entro il 30 maggio di ogni anno l'ammontare del rispettivo gettito del predetto contributo di solidarietà, desunto dal bilancio consuntivo dell'anno precedente."

Art. 2 "La direzione generale della previdenza e della assistenza sociale del ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati inerenti l'ammontare del contributo, provvede a comunicare agli enti interessati la rispettiva quota parte di finanziamento che gli enti medesimi devono versare, entro trenta giorni dalla suindicata comunicazione, sul conto corrente intestato alla commissione di vigilanza sui fondi pensione".

Art. 3 "In caso di mancato versamento entro i termini suindicati si darà luogo alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati in base al tasso legale vigente".

Art. 13, comma 3 della l. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 68 della legge 266/2005 secondo il

*Art. 17.
Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari*

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di

quale: "Il finanziamento della commissione può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.". Art. 1, comma 65 l. n. 266/2005 secondo il quale: "A decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive." Al riguardo si veda: la deliberazione COVIP del 30.1.2007 relativa alla misura, termini e modalità del versamento del contributo per l'anno 2007; la deliberazione COVIP del 24.1.2008 per i versamenti dovuti per l'anno 2008 e la deliberazione COVIP 15 gennaio 2009 per i versamenti dovuti per l'anno 2009.

prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento.

Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno È desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, È computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui È maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso

rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non È stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente È aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 È versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo È costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva È presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione È presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo

13, comma 1, lettera b), la dichiarazione È presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

Art. 18.

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

2. La COVIP È istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La COVIP È composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri È adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta⁵³.

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore

53 L'art. 9, comma 5, del d.l. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla l. 608/1996 e sostituito dall'art. 59, comma 38 della l. n. 449/1997 dispone che: "La commissione di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni può avvalersi, fino ad un limite di venti unità di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998 gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria".

generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decretotegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP È definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco È corrisposta una identità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

Art. 19. Compiti della COVIP

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al

trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzioassenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai

fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili⁵⁴, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale

⁵⁴ Si vedano la delibera Covip del 17 giugno 1998, pubblicata sulla G.U. del 14.7.1998, n. 162, s.o. n. 122, e la delibera Covip del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. del 9.2.2002, n. 34.

della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi

in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;

bbis)⁵⁵ inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.

⁵⁵ Lettera introdotta dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2007.

5.⁵⁶ *Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio*⁵⁷

56 Comma modificato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2007.

57 Sono, inoltre, da tenere presenti le seguenti disposizioni: L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 dispone che: "La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

L'art. 7, comma 5 del d.lgs. n. 385/1993 dispone che: "La Banca d'Italia, la Consob, la Covip, l'Isvap e l'Uic collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

L'art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 209/2005 dispone che "L'Isvap collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), l'Ufficio italiano cambi (UIC) e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto d'ufficio."

L'art. 21, comma 1 della l. n. 262/2005 dispone che "La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima."

L'art. 20 della l. n. 262/2005 dispone, inoltre, che: "1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi

anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7.⁵⁸ Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee

attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno."

58 L'articolo 1 comma 760 della legge 296/2006 dispone che: "Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione Inps alimentata con il Tfr, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva."

programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Art. 19bis⁵⁹

Abusiva attività di forma pensionistica

1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Art. 19ter⁶⁰

False informazioni

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 19quater⁶¹

Sanzioni amministrative

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP È punito con la sanzione amministrativa

59 Articolo introdotto dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2007.

60 Articolo introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2007.

61 Articolo introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2007.

pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7,11,14, 15, 15bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000.

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore

gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385⁶², fatta salva l'attribuzione delle relative competenze

62 L'art. 145 del d.lgs. n. 385/1993, come da ultimo modificato dalla l. n. 262/2005, dispone che:

“ 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui È applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

2. (abrogato).

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, È pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo È pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto all'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione È ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti nonché per consentire l'audizione, anche personale, delle parti.

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto È trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall'art.8.

alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 20.

Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421⁶³, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973 n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

10. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

63 La legge 23 ottobre 1992, n. 421 È entrata in vigore il 15 novembre 1992.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana⁶⁴. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 È svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette norme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2,

64 Si veda il D.M. 62/2007.

comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, È subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale È stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi

applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

Art. 21.

Abrogazioni e modifiche

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR È sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera hbis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

2.⁶⁵ La lettera ebis) del comma 1 dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, È sostituita dalla seguente:

“ebis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo

decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea [⁶⁶e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

⁶⁵ Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 314 della legge n. 296/2006.

⁶⁶ Le parole tra parentesi quadre sono state sostituite dall'articolo 1, comma 83 della legge 244/2007 con le seguenti: “e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168bis”.

Il successivo comma 88, prevede che la disposizione di cui al comma 83 si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del relativo decreto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007 (e, quindi, il DM 23 gennaio 2002).

Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239]”.

TUIR e successive modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
- b) la lettera abis) del comma 1 dell'articolo 17;
- c) l'articolo 20;
- d) la lettera dter) del comma 1 dell'articolo 52.

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR È sostituito dal seguente:

«3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari È deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, È aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera hbis) del TUIR È operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera dbis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, È abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a

promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 23.⁶⁷

Entrata in vigore e norme transitorie

1.⁶⁸ Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

[⁶⁹2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo

67 L'articolo 1, comma 750 della legge n. 296/2006 fa salve, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 749, le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

68 Comma così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 749 della legge n. 296/2006.

69 Disposizione implicitamente abrogata in conseguenza delle modifiche recate all'articolo 10 del d. lgs. n. 252/2005 dalla legge n. 296/2006 e dell'avvenuta soppressione del Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 203/2005.

10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.]

3.⁷⁰ Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

3bis⁷¹. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007;

4.⁷² A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme

70 Comma così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 749 della legge n. 296/2006.

71 Comma così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 749 della legge n. 296/2006.

72 Comma così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 749 della legge n. 296/2006.

pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzioassenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente È consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6. 4bis⁷³ Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.

73 Comma così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 753 della legge n. 296/2006.

5.⁷⁴ Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

7.⁷⁵ Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;
- b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
- c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della

74 Comma così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 749 della legge n. 296/2006.

75 Comma così risultante per effetto dell'articolo 1, comma 749 della legge n. 296/2006.

intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, È concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.

7bis.⁷⁶ Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza di periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007. 8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁷⁶ Comma introdotto dall'articolo 2, comma 515 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

[Torna all'indice ^](#)



Decreto ministeriale 15 maggio 2007, n. 79

D.M. 15 maggio 2007, n. 79

(G.U. 22 giugno 2007, n. 143)

“Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.” (in vigore dal 7 luglio 2007)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito «decreto n. 252 del 2005»;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», determina, con proprio decreto, i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998), da graduare sia in funzione delle modalità di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

Visto l’articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza, così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3;

Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto l'articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica residuale istituita presso l'I.N.P.S. devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 468, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società a capitale variabile;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito «decreto n. 211 del 1997», adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra l'altro, norme sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiornamento del decreto n. 211 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito «legge n. 400 del 1998»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 19 marzo 2007;

Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art.1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

- a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto stesso;
- b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
- c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;
- d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005;
- e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, dotate di soggettività giuridica;
- f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente;
- g) ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.

*Art.2.
Requisiti di professionalità*

1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;*
- b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;*
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;*
- d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;*
- e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie;*
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;*
- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere*

direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

2. Almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonché i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Il predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver

esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 3.

Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:

a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;

b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;

c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che praticooperative;

d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione.

Art. 4.

Situazioni impeditive

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui

all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un

criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nonché l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei

1 L'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 231/2001 dispone che: "Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito".

danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.

4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.

5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, l'esponente della forma pensionistica complementare è sospeso dalle funzioni.

6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Art.5.

Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente,

nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382² del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399³ del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423⁴, o della legge 31 maggio 1965, n. 575⁵, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti

2 L'art. 2382 cod. civ. dispone che: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

3 L'art. 2399 cod. civ. dispone che: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi".

4 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

5 Legge 31 maggio 1965, n. 575 recante "Disposizioni contro la mafia".

della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile⁶ e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267⁷;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive

1. La sussistenza dei requisiti e l'assenza delle

⁶ Libro V Titolo XI cod. civ. recante "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".

⁷ R.D. 16 marzo 1942, n. 267 recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, è accertata dall'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o società nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione.

2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento è effettuato dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo competente all'accertamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490^g.

Art.7.

Sospensione dalle cariche

8 D.lgs. 8 agosto 1994 n. 490 recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

1. *Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto:*

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. *Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 6, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato.*

3. *Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro sessanta giorni in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.*

Art. 8.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. *Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del*

1997 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Il presente Regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna all'indice ^](#)



Decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996, n. 703

(G.U. 22 febbraio 1997, 44)

Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interesse. (in vigore dal 9.3.97)

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «decreto legislativo») con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;

Visti in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di «Regime delle prestazioni e modelli gestionali»; l'articolo. 6bis concernente la «Banca depositaria» e l'articolo 9 concernente i «Fondi pensione aperti»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4quinqes del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito «Commissione di vigilanza»);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti

all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza rafforzare "il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi", potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400/1988, in data 19 novembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «titoli di debito»:

- 1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;*
- 2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;*
- 3) i certificati di deposito;*
- 4) i certificati di investimento;*
- 5) le cambiali finanziarie;*
- 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;*

b) «titoli di capitale»:

- 1) le azioni;*
- 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;*
- 3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;*

c) «contratti derivati»:

- 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;*
- 2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;*

- 3) *i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;*
- d) *«OICVM»: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE;*
- e) *«fondi chiusi»: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;*
- f) *liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.*

Art. 2.

Criteria di gestione

1. *Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:*
 - a) *diversificazione degli investimenti;*
 - b) *efficiente gestione del portafoglio;*
 - c) *diversificazione dei rischi, anche di controparte;*
 - d) *contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;*
 - e) *massimizzazione dei rendimenti netti.*
2. *Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quater, del decreto legislativo.*
3. *L'operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti.*
4. *Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.*

Art. 3.

Investimenti e operazioni consentiti

1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in:

- a) titoli di debito;*
- b) titoli di capitale;*
- c) parti di OICVM;*
- d) quote di fondi chiusi.*

2. Essi possono inoltre:

- a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli;*
- b) detenere liquidità;*
- c) effettuare operazioni in contratti derivati.*

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto.

4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.

Art. 4.

Limiti agli investimenti

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere:

a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;

c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.

2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.

3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.

4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all'operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.

5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.

Art. 5.

Limiti ai contratti derivati

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie:

a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;

b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;

c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi;

d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura.

Art. 6.

Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale

- 1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 4ter, del decreto legislativo.*
- 2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.*
- 3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.*

Art. 7.

Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo

- 1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria o da*

imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.

2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che:

a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati;

b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori.

3. Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385¹.

1 L'art.23 del d.lgs.n.385/93 così dispone:

"1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.2359 commi primo e secondo del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

4. I titoli di Stati dell'Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.

5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.

Art. 8.

Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse

1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che derivano dalle sotto indicate situazioni:

a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria;

b) controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi;

d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo.

2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei dirigenti delle imprese;

e) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".

situazioni previste al comma 1.

3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse previste dal presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possono determinare:

a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo;

b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.

4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto d) del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.

5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d'interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione.

7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione.

8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili

con le funzioni di membro di organi di amministrazione direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.

[Torna all'indice ^](#)



Decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 203

*DECRETO LEGGE 30 settembre 2005, n. 203, convertito
in legge, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005,
n. 248*

*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria¹*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni per un più incisivo contrasto del
fenomeno dell'evasione fiscale, nonché altre disposizioni
tributarie e finanziarie urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro dell'economia e delle finanze;*

EMANA

il seguente decretolegge

*TITOLO I
(omissis)*

*TITOLO II
(omissis)*

*TITOLO III
(omissis)*

¹ Si riporta il testo del solo articolo 8, che interessa la previdenza complementare, come sostituito dall'articolo 1, comma 766 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

TITOLO IV
PREVIDENZA E SANITÀ
ULTERIORI INTERVENTI

Art. 8

*Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR
a forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione del TFR*

1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato², a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la Tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24, della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi

² Si veda l'articolo 1, comma 755 della legge n. 296/2006.

dovuti all'Inps medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 9 – Art. 13

(omissis)

Tabella A³

(prevista dall'articolo 8, comma 1)

2008 0,19 punti percentuali;

2009 0,21 punti percentuali;

2010 0,23 punti percentuali;

2011 0,25 punti percentuali;

2012 0,26 punti percentuali;

2013 0,27 punti percentuali;

dal 2014 0,28 punti percentuali.

3 Tabella così modificata dall'art. 1, comma 269, lett. c), della l. n. 266/2005 e da ultimo dall'articolo 1, comma 766 della legge n. 296/2006.

[Torna all'indice ^](#)

Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, n. 26 - Fondo Tesoreria

D.M. 30 gennaio 2007

(G.U. del 1 febbraio 2007, n. 26)

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria.) (in vigore dal 16.02.2007)

*IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE*

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n.296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;

DECRETA:

Art. 1.

Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»

1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 7551, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'art. 1, comma 7562, della legge 27

1 L'art. 1, comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo"

2 L'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che: "Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al

dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.

6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione.

8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di

Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma”.

durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.

9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:

a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;

b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l'indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all'art.2.

10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d'intesa con l'I.N.P.S. , le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all'I.N.P.S. di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi

3 Si veda il Decreto 30.1.2007, recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)".

al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

Art. 2.

Prestazioni erogate dal Fondo

- 1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.*
- 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.*
- 3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.*
- 4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.*
- 5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.*

*Art. 3.
Manifestazioni di volontà circa la destinazione
del TFR*

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 5:

a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;

b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo

di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

[Torna all'indice ^](#)

Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, n. 26 - FONDINPS

D.M. 30 gennaio 2007

(G.U. del 1 febbraio 2007, n. 26)

Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS) (in vigore dal 16.02.2007).

*IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE*

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di

*cui ai citati commi 755 e 756;
Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;*

DECRETA:

Capo I

**ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DEL LAVORATORE
CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO**

Art. 1.

**Modalità di espressione della volontà del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando**

1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

¹ L'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguarda il finanziamento del Fondo tesoreria.

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755², della legge 27 dicembre 2006, n.

2 L'art.1, comma 755 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: " Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo".

296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all'art. 1, comma 757³, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007⁴. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori

3 Si veda il DM 30.1.2007 relativo al Fondo tesoreria.

4 Si veda precedente nota 1.

assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.

6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.

Capo II

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art.2.

Denominazione

1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1,

del Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS è disciplinato dalle norme del Decreto.

Art. 3.

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.

2. Il patrimonio di FONDINPS è destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.

4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.

Art. 4.

Comitato amministratore

1. FONDINPS è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

2. Il suddetto Comitato è composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui

all'art. 4, comma 3, del Decreto.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio di FONDINPS.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.

5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato.

6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392⁵, 2393⁶,

5 L'art. 2392 c.c. dispone che: "Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori .

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

6 L'art. 2393 c.c. dispone che: "L'azione di responsabilità contro

gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis".

2394⁷, 2394-bis⁸, 2395⁹ e 2396¹⁰ del codice civile.

Art. 5.

Servizi amministrativo-contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

7 L'art. 2394 c.c. dispone che: "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".

8 L'art. 2394bis c.c. dispone che: "In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario."

9 L'art. 2395 c.c. dispone che: "Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo."

10 L'art. 2396 c.c. dispone che: "Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società."

Art. 6.

Destinatari e contribuzione

- 1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, secondo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.*
- 2. L'aderente può decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.*
- 3. L'aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.*

Art.7.

Scelte di investimento

- 1. Il TFR conferito tacitamente è destinato, al momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto.*
- 2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica di investimento è deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del presente decreto.*
- 3. L'aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.*

Art. 8.

Portabilità

- 1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.*

*Art. 9.
Regolamento*

1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto. Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvederà ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna all'indice ^](#)

Consumatori, Diritti e Mercato


Il tuo punto di forza

Numero 1 - Gennaio 2014

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

www.consumatoridirittimercato.it

è di proprietà di

ALTROCONSUMO NUOVE EDIZIONI SRL

con sede in via Valassina, 22 - 20159 Milano - P.Iva 05867610965

Pubblicazione registrata al Tribunale
di Milano al n. 269 del 14 aprile 1998

DIRETTORE RESPONSABILE
Andrea Doneda

COMITATO DI REDAZIONE

Luca Pellegrini, Luisa Crisigiovanni, Patrizia
Cucchiario, Paolo Martinello, Andrea Missaglia,
Marco Pierani, Francesco Silva, Cesare Vaccà

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Maria Grazia Bellini pr@altroconsumo.it
02/66890324

COORDINAMENTO EDITORIALE

Luisa Crisigiovanni

PROGETTO GRAFICO

Andrea Gasparotti

altroconsumo.it
altroconsumo.it/finanza
consumatoridirittimercato.it
